



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

# ***Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza***

## ***2019-2021***

*Redatto a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione: sig.ra Sabino Gabriella*

*Adottato in data 22 gennaio 2019 con deliberazione n. 5 dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera*

*Publicato sul sito internet [www.odcec.matera.it](http://www.odcec.matera.it) nella sezione "Amministrazione trasparente"*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

## **SOMMARIO**

### **PARTE I**

#### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Premessa

Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PNA e il PTPCT

Classificazione delle attività e organizzazione dell'ODCEC

Gestione del rischio di corruzione

Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione della corruzione

Il Sistema disciplinare

### **PARTE II**

#### **PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Premessa

I responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni

Obblighi di pubblicazione: rinvio alla griglia adottata con delibera n. 1310 dell' ANAC del 28/12/2016 sostitutiva della delibera n. 50/13 della CIVIT

Accesso agli atti e accesso civico

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali ( Re. UE 2016/679).

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Report annuale sulle attività di prevenzione

Entrata in vigore del PTPCT 2019- 2021

### **PARTE III**

La mappatura dei processi



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

# **I PARTE**

## ***Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione***



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **PREMESSA**

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione dell'attuale Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato totalmente stravolto in ragione della necessità di dare immediato impulso ai rilievi provenienti dall'Autorità Anticorruzione e di fornire una rilettura più attenta della disciplina contenuta nel P.N.A. 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

Non a caso, infatti, l'adozione del P.N.A. 2016 è avvenuta in linea di continuità con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/16, che ha avuto il grande merito di modificare contemporaneamente la L. n. 190/12 e il D. Lgs. n. 33/13 e di definire non solo l'ambito soggettivo di applicazione dei destinatari della normativa, ma soprattutto di ripartire in maniera più precisa compiti, funzioni e responsabilità dei soggetti destinatari della normativa.

Riguardo alle modifiche apportate al D. Lgs. n. 33/13 balza subito agli occhi l'abrogazione dell'art. 11 recante l'ambito soggettivo di applicazione del decreto sulla trasparenza e l'introduzione del nuovo art. 2bis, il quale, nel riportare quanto disciplinato in passato dall'art. 11, precisa al c. 1 che *“per pubbliche amministrazioni si intendono quelle di cui all' art. 1 c. 2 D. Lgs. n. 165/01”*, salvo poi specificare al c. 2 lett. a) che *“la disciplina in oggetto trova applicazione, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali”*.

Pertanto, risulta evidente che tra i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, sono ricompresi in maniera esplicita anche gli ordini professionali.

Il nuovo art. 10 del D. Lgs. n. 33/13, così come modificato dall' art. 10 del D. Lgs. n. 97/16, contiene, invece, una rilevante misura di semplificazione se si considera che prevede la soppressione dell'obbligo per le amministrazioni di redigere il P.T.T.I. e impone di dedicare in un'apposita sezione del P.T.P.C., i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, al fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente.

Sempre al D. Lgs. n. 97/16, in particolare all'art. 41, si deve l'introduzione del c.d. contenuto necessario del Piano, intendendosi per tale da un lato la fissazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, allo scopo di coinvolgere l'organo di indirizzo politico nel potere di vigilanza ed impulso nelle attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dall'altro l'indicazione dei nominativi dei responsabili della comunicazione, trasmissione e pubblicazione dati, documenti e informazioni, dal momento che, venendo meno il Programma sulla Trasparenza a seguito dell'abrogazione dell' art. 11 del D. Lgs. n. 33/13, l'art. 10, oggi, impone all'interno del piano di prevenzione della corruzione la predisposizione di una sezione dedicata alla trasparenza.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Tale adempimento, infatti, è adempimento diverso dalla c.d. contestualizzazione della griglia allegata alla delibera 1310/2016 dell'ANAC, finalizzata ad una ripartizione interna degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto sulla trasparenza.

Per tali motivi, la sezione seconda, dedicata alla Trasparenza in collegamento con la Misura M01, recherà tali nominativi.

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad oggi approvate.

Oltre alla Legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende :

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012*”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.
- la legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”
- D. Lgs. n. 97 del 23 giugno 2016 di riforma della L. n. 190 e del D. Lgs. n. 33/13;
- Misure di contrasto alla corruzione disegno di legge “spazza corrotti” 18/12 /2018;
- Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del P.N.A. 2016; delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 P.N.A. 2017; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 P.N.A. 2018;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante la disciplina in materia di trasparenza amministrativa e gli obblighi di pubblicazione;



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

- Delibera n. 330 del 29 marzo 2017 recante il “*Regolamento sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione*”;
- Delibera n. 328 del 29 marzo 2017 recante il “*Regolamento sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari*”;
- Regolamento ANAC sull’ esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018.

### **DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Come si diceva in premessa, in via del tutto innovativa e nel rispetto di quanto stabilito dall’art.1 comma 8 della L. 190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell’organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che nel triennio 2019-2021 intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l’anno in corso 2019. Di seguito gli obiettivi strategici fissati dall’organo di indirizzo politico e comunicati al R.P.C.T.:

- a) Implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative
- b) Implementazione della informatizzazione dei processi / procedimenti dell’ Ordine pari al 20% rispetto all’ anno precedente.

### **IL P.N.A. E IL P.T.P.C.T.**

Il legislatore, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto rilevante consiste nell’ articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- A livello “nazionale” con il coinvolgimento del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’ ANAC e l’adozione del P.N.A..
- A livello “ locale”, imponendo all’interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico, o soggetti assimilati, non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione, ma soprattutto l’impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti, referenti,



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

OIV, dipendenti, collaboratori, nella predisposizione del P.T.P.C. e nell'attuazione concreta delle misure di prevenzione all' interno di ciascun ente.

Il principale strumento individuato nel sistema organico di lotta alla corruzione, a livello nazionale, è il Piano Nazionale Anticorruzione.

Il primo fu predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato l'11 settembre dall'ANAC con delibera n. 72/2013.

Il P.N.A. è volto ad agevolare la piena attuazione delle misure legali di prevenzione della corruzione disciplinate dalla legge, assicura l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contiene le indicazioni dei contenuti minimi da prevedersi nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, che ciascuna Amministrazione deve adottare entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Al P.N.A. 2013 ha fatto seguito il P.N.A. 2015 (con determinazione n. 12/15 dell' ANAC).

Ai fini dell'attuazione di tutte le misure, si richiedeva e si richiede l'indispensabile partecipazione attiva e consapevole di tutti coloro che operano all' interno dell'Amministrazione pubblica.

Già nel 2015 l'ANAC, in sede di relazione annuale in Parlamento, aveva dichiarato come in realtà tutti gli Enti Pubblici avevano provveduto ad adottare il P.T.P.C., ma di fatto si era assistito ad un mero adempimento burocratico e alla stesura di piani fotocopia, ma soprattutto ad un mancato coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati nella lotta alla corruzione .

Questo stato di cose ha portato all'aggiornamento da parte dell'ANAC del P.N.A. avvenuto alla fine del mese di ottobre con determinazione 12/2015.

Tra le novità di maggiore rilievo va senza dubbio menzionata l'introduzione del concetto di “*aree generali*” e di “*aree di rischio specifiche*” e quindi il superamento delle c.d. aree obbligatorie, ovvero le 4 macro aree.

Con questa operazione, invece, l'Autorità ha inteso allargare il campo delle materie e dei processi da mappare, lasciando sempre alle Amministrazioni pubbliche il compito di delineare dettagliatamente tutti i processi di rischio presenti al proprio interno e provvedendo ad operare un distinguo tra quelle che sino ad oggi venivano definite “obbligatorie” e quelle ulteriori – c.d. “specifiche” – che per la loro specificità e settorialità sono proprie e tipiche di ogni Amministrazione.

A tale novità ha fatto seguito non solo la predisposizione ed approvazione a cura dell'Autorità del P.N.A. 2016, ma anche la pubblicazione, per la prima volta in G.U., di questo importantissimo atto, in virtù della introduzione del c. 2 bis nell'art. 1 della L. n. 190/12, in base al quale il P.N.A. ha durata triennale e va aggiornato annualmente, rappresenta *un atto di indirizzo*, per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui all' art 2 bis c. 2 del D. Lgs. n. 33/13 ai fini dell' adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

Risulta , allora, evidente, che tutti gli enti, compresi gli ordini professionali, sono tenuti oggi a conformare le loro scelte in materia di anticorruzione e trasparenza a quelli che sono gli indirizzi indicati dall'Autorità in questo documento.

### **CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELL'O.D.C.E.C.**

L'Ordine, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia, pertanto compreso tra gli enti chiamati a definire la struttura ed i contenuti dei P.T.P.C. in relazione alle proprie funzioni e alla singola realtà amministrativa.

Ai sensi del D. Lgs. 139/2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici che privati, ed opera, per realizzare efficacemente il proprio mandato istituzionale, attraverso un'organizzazione composta:

- dal Consiglio Direttivo (composto da n. 9 Consiglieri),
- dal Consiglio di Disciplina territoriale (composto da n. 9 consiglieri)
- dalla struttura amministrativa composta da n. 2 dipendenti (con contratto part-time a tempo indeterminato).

### **GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

L'ANAC ha, più volte, ribadito che il P.T.P.C. rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Per tali motivi, il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma è uno strumento diretto ad individuare le misure concrete da realizzare e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e ad efficacia preventiva della corruzione. Pertanto, rispetto alle aree di rischio, il P.T.P.C. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

Trattandosi di un documento programmatico è suscettibile di modifiche, oltre quelle indicate per legge, all'inizio di ogni anno ed entro il 31 gennaio.

Il P.T.P.C. deve presentare un contenuto minimo :



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

- Data e documento di approvazione del P.T.P.C. da parte dell' organo di indirizzo politico
- Individuazione degli attori che hanno partecipato alla stesura del P.T.P.C.
- Gestione del rischio, tramite l'individuazione di aree di rischio
- Misure obbligatorie
- Misure ulteriori individuate da ciascun ordine con indicazione di una tempistica ai fini della adozione, attuazione e soggetti coinvolti
- Una sezione dedicata agli adempimenti in materia di trasparenza vista l'eliminazione ad opera del D. Lgs. n. 97/16 del P.T.T.I.

Il P.T.P.C. può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito delle attività amministrative svolte all'interno di un ente pubblico; ciò in quanto, una volta individuati, cioè mappati per ciascuna area i processi a elevato rischio corruttivo, si passa alla valutazione del rischio, attraverso un'attività di identificazione, analisi e ponderazione. Pertanto, identificato il rischio potenziale, inteso come comportamento prevedibile che denota un allontanamento dai canoni di buon andamento, legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa, per ogni rischio individuato va stimata sia la probabilità che lo stesso si verifichi che il conseguente impatto che lo stesso avrebbe per la P.A.

Ne deriva che la probabilità di accadimento di ciascun rischio viene valutata prendendo in considerazione alcune caratteristiche del processo:

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità
- Valore economico

L'impatto, invece, viene valutato sotto il profilo:

- Organizzativo
- Reputazionale
- Economico
- organizzativo, economico e sull'immagine

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono graduati e recepiscono le indicazioni già citate e precisamente:



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b>	<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
<b>0</b> = nessuna probabilità	<b>0</b> = nessun impatto
<b>1</b> = improbabile	<b>1</b> = marginale
<b>2</b> = poco probabile	<b>2</b> = minore
<b>3</b> = probabile	<b>3</b> = soglia
<b>4</b> = molto probabile	<b>4</b> = serio
<b>5</b> = altamente probabile	<b>5</b> = superiore

Nella valutazione viene assegnato un valore numerico compreso da 0 a 5 sia alla probabilità che all'impatto e la moltiplicazione dei valori numerici assegnati alle precitate voci determina il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo/procedimento amministrativo.

I livelli di rischio sono pertanto 5 e cioè:

<b>VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO</b>
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 6 A 10	MEDIO
INTERVALLO DA 11 A 20	ALTO

Riguardo alla mappatura dei processi, alcuni suggerimenti sono arrivati dal P.N.A. 2016, che si è però limitato a descrivere i c.d. processi comuni a tutti gli Ordini Professionali.

- 1) Formazione professionale continua
- 2) Rilascio di parere di congruità
- 3) Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Sulla scorta di tali indicazioni, nell'allegato 1 al Piano sono individuati i processi a rischio di corruzione di cui si occupa l'Ordine, con indicazione dei rischi di natura corruttiva legati a ciascun processo, l'indicazione per ciascun processo delle misure di prevenzione e il soggetto responsabile dell'attuazione della misura.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite dal Consiglio dell'Ordine al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.).

Il nominativo del R.P.C. è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera, dovendo nominare il R.P.C. tra i dipendenti, da individuare tra le figure dei dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio o, in sua assenza, in un profilo interno non direzionale che garantisca comunque le idonee competenze, nella seduta del 13 giugno 2017, ha nominato la Sig.ra. Gabriella Sabino, dipendente part-time a tempo indeterminato dell'Ordine, con la qualifica di impiegato non dirigente e posizione economica C1 del CCNL di settore.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- a) propone al Consiglio Direttivo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce le procedure per formare i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica la corretta attuazione del piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili nei procedimenti;
- d) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h) cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- j) è autorizzato a richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, ai dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio e svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Ordine, delle misure di prevenzione previste dal Piano, costituisce illecito disciplinare.

### **LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le misure indicate costituiscono l'ossatura del P.T.P.C.T. 2019-2021:

<b>MISURA di CONTRASTO</b>	<b>CODICE IDENTIFICATIVO MISURA</b>
La trasparenza	M01
Conflitto di interessi e controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90	M02
La rotazione del personale	M03
Il divieto di pantouflage	M04
Il Codice di Comportamento	M05
La Formazione	M06
Il Whistleblowing	M07

#### **M01) La trasparenza**

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, si stabilisce che *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera Anac n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente P.T.P.C.T., in particolare nella sezione relativa alla “trasparenza”, i nominativi dei soggetti Responsabili e l’ufficio competente a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del P.N.A. 2013 e nella Delibera n. 1310/2016 e dell’accesso civico generalizzato.

L’Ordine adotterà entro il mese di marzo 2019 apposito regolamento sull’accesso civico e la modulistica in linea con il regolamento UE 2016 n. 679 e il D. Lgs. n. 101/2018 che ha riscritto il Codice Privacy.

### **M02) Monitoraggio delle situazioni di insussistenza conflitto di interessi**

La legge anticorruzione ha introdotto, con l’art. 1 comma 41, nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90), l’art. 6 bis, con cui è stato imposto l’obbligo di astensione del procedimento in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare il provvedimento finale ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali in caso di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario personale interferisce o potrebbe interferire con l’interesse pubblico di chi amministra.

La materia risulta, altresì, disciplinata dagli artt. 6 e 7 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 e dalle indicazioni contenute nell’Allegato 1 del P.N.A.. Le norme vanno lette in maniera combinata.

Alla base della norma sul conflitto vi è il diritto degli amministrati-contribuenti a pretendere la correttezza dei pubblici dipendenti, posti dalla Costituzione all’esclusivo servizio della Nazione, specificazione del principio d’imparzialità, quindi a tutela delle interferenze esterne nell’esercizio della funzione pubblica. Il conflitto di interessi non è un evento come la corruzione, ma una situazione in presenza della quale vi è il rischio che interessi primari possano essere compromessi dal contrasto con interessi secondari.

Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento di doveri istituzionali; situazioni, in definitiva, in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.

La ratio di tale obbligo, di conseguenza, va ricondotta al principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni volta che esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza, (orientamento ANAC n. 78/2014).

La stessa norma stabilisce da un lato, l'obbligo di astensione per i soggetti ivi indicati; dall'altro, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Quindi, da un punto di vista operativo, il dipendente, all'atto dell'apertura del fascicolo a lui assegnato, verifica se vi siano situazioni anche dubbie che potrebbero intaccare la propria sfera personale o dei prossimi congiunti.

Nel caso in cui emergano situazioni conflittuali, lo dovrà far presente al suo diretto superiore il quale, valutate le circostanze, risponderà per iscritto e deciderà se sollevarlo o meno dall'incarico affidatogli.

Ad ogni modo, per dare concreta attuazione a questa importante misura di prevenzione, è intenzione dell'Ordine procedere all'inserimento nei suoi atti di attribuzione o affidamento, di una clausola di stile dal seguente tenore *“Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 oltre alla adozione di apposita modulistica, che ciascun collaboratore o consulente che entra in contatto con l'ente per motivi di consulenza o collaborazione dovrà sottoscrivere e rilasciare, unitamente al suo cv”*.

### **M03)La rotazione del personale**

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L'ANAC ha illustrato in diverse occasioni l'importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria dei dirigenti e dipendenti, come strumento fondamentale per contrastare la corruzione. Secondo tale criterio, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, la rotazione si pone in chiaro conflitto con l'altro importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e in certi settori. Inoltre, può costituire forte ostacolo alla rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

In queste realtà, in ragione anche dei rapporti di conoscenza tipici di piccole strutture, se si desse attuazione tanto alla rotazione quanto ai principi di conflitto di interesse potenziale che, in quanto tale, andrebbe gradualizzato, si assisterebbe ad un vero e proprio stallo delle attività amministrative.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel P.N.A. 2016 e dell'impossibilità di dare completa attuazione a questa importantissima misura di prevenzione, è intenzione dell'Ordine ricorrere ad una misura alternativa e precisamente alla c.d. segregazione delle funzioni, misura che attribuisce a soggetti diversi compiti relativi a:

- svolgimento di istruttorie ed accertamenti;
- adozione di decisioni;
- effettuazioni di verifiche.

#### **M04) Il divieto di pantouflage**

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all'interno dell'Ente pubblico, precostituirsi situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l'amministrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che "i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione o dell'ente, svolta attraverso i medesimi poteri".

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi "*qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore*".

Per "poteri autoritativi e negoziali" si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenui a restituire compensi eventualmente percepiti.

Per tali motivi, è intenzione dell'Ordine prestare particolare attenzione nell'attuazione di questa misura e all'uopo prevede:

- 1) L'obbligo di autocertificazione, da parte dei concorrenti, di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti. L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.
- 2) Analogo obbligo dovrà essere previsto dai Dirigenti, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati.
- 3) Infine, è previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma .

In virtù di quanto indicato nel P.N.A. 2018, tale misura trova applicazione anche agli ordini professionali, dal momento che la norma parla genericamente di enti pubblici senza fare il distinguo tra enti pubblici economici e non economici.

### **M05) Codice di comportamento**

L' art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall' art. 1 comma 44, L. n. 190/2012, ha assegnato al Governo il compito di definire un *Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti*, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo della cura dell' interesse pubblico.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

In maniera innovativa, l'art. 2 comma 3 del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti dell'amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore della P.A

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1 comma 2 del Codice, ciascuna amministrazione deve adottare un proprio Codice di Comportamento.

La disciplina introdotta dal legislatore (D.P.R. n. 62/2013) costituisce non un mero adempimento della legge 190, ma di fatto ha segnato una cesura con il passato (i vecchi codici di condotta); in particolare, il cambio di rotta lo si scorge negli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 62/13 che disciplinano le ipotesi di conflitto di interesse del dipendente pubblico unitamente al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il collegamento Codice di Comportamento – P.T.P.C. consente da un lato di garantire che il dipendente nel quotidiano rispetti le regole comportamentali, evitando di sfruttare la propria posizione al fine di ottenere regalie, dall'altro di agganciare il rispetto del Codice di comportamento al P.T.P.C. nell'ottica della responsabilità disciplinare, stabilendo sanzioni specifiche nella ipotesi di sua violazione.

Il Consiglio dell'Ordine di Matera ha adottato, con delibera n. 33 del 24/03/2015, il "*Codice di comportamento del personale dipendente*", redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti a osservare.

L'osservanza del Codice è estesa anche ai collaboratori e ai consulenti esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione dei relativi obblighi. Tale impostazione risulta rafforzata anche dalle novità introdotte dal *Nuovo Regolamento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione* adottato dall'ANAC con delibera n. 330/17 che offre la possibilità, a chiunque entra in contatto con l'ente, di segnalare disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa .

### **M06) Formazione del Personale**

Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, il Responsabile della Prevenzione, in raccordo con il Consiglio dell'Ordine, procede all'individuazione dei fabbisogni formativi, preoccupandosi che le iniziative formative si articolino in:



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

- Formazione generale, riguardante l'aggiornamento delle competenze e i temi dell'etica e della legalità. Nell'ottica della prevenzione della corruzione, gli interventi di formazione devono favorire la consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento di una funzione pubblica e nell'uso del potere pubblico;
- Formazione specifica, finalizzata alla conoscenza delle normative, ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione, alle tematiche settoriali, alla diffusione di buone pratiche professionali, nonché all'individuazione dei valori etici adottati dall'organizzazione, che possono contrastare il verificarsi di condotte corruttive.

### **M07) Tutela del Dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

Tra le misure obbligatorie il P.N.A. include anche la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, misura prevista dall' art 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dall' art. 1 , c. 51 della L. n. 190/12.

La disposizione pone tre condizioni :

- la tutela dell' anonimato
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.

Recentemente tale disciplina è stata modificata a seguito della emanazione della legge n. 179/17 che si compone di due soli articoli, di cui il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni ed il secondo alle imprese private.

La nuova legge, che ha riscritto l'art 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, prevede oggi che il pubblico dipendente è tenuto, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione a segnalare :

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
- all'ANAC
- all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro senza che ciò comporti demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinate dalla segnalazione.

L'adozione di una misura ritorsiva nei confronti del segnalante espone l'Ente all'inversione dell'onere della prova, dal momento che dovrà dimostrare che la stessa non è collegata alla segnalazione.

Sono previste pesanti sanzioni sia a carico del R.P.C.T. che non ha provveduto a verificare le segnalazioni ricevute sia a carico di colui che ha disposto la misura ritorsiva.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

Il segnalante decade da tutte le tutele “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità per reati di calunnia o diffamazione”.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dalla L. n. 241/90.

L’Ordine ha provveduto all’attuazione di una mail [info@odcec.matera.it](mailto:info@odcec.matera.it) che ha come destinatario il R.P.C.T.

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. 190/2012, illecito disciplinare e il suo accertamento attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. di settore.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **PARTE II**

### *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **PREMESSA**

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Gli adempimenti di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016, le linee guida dell'ANAC nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 e secondo la delibera dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera che, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 139/2005, definisce l'Ordine un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, il quale si autodetermina attraverso appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del D. Lgs n. 139/2005, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese in favore degli iscritti e dei soggetti terzi richiedenti, sia pubblici sia privati.

L'Ordine provvede alla pubblicazione dei documenti richiesti dalla normativa sopracitata direttamente sul proprio sito web [www.odcec.matera.it](http://www.odcec.matera.it) alla sezione "Amministrazione Trasparente", articolata secondo gli schemi predisposti dal D. Lgs. 33/2013.

Con Delibera del 13 giugno 2017 il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha, inoltre, nominato Responsabile per la Trasparenza la dipendente sig.ra Gabriella Sabino, già individuata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

L'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine, composto da 9 consiglieri, tra cui il Consigliere Presidente, il Consigliere Vice-Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere,
- Consiglio di Disciplina Territoriale composto da 9 membri, tra cui il Consigliere Presidente, il Consigliere Vice-Presidente, il Consigliere Segretario;
- Personale amministrativo, composto da 2 dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato.
- Revisore Unico.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, dell'Organizzazione del personale attualmente impiegato è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ordine [www.odcec.matera.it](http://www.odcec.matera.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", mentre le attività svolte dall'Ordine sono quelle previste dal D. Lgs. n. 139/2005.

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D. Lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D. Lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia con quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, per cui diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalla pubblica amministrazione. A tal proposito, sul diritto di accesso civico le Amministrazioni dovranno prendere atto della "*Linee Guida n. 1309/16 recante indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. 33/2013*" che rimette alle Amministrazioni pubbliche il compito (art. 9 comma 1 lett. c) di istituire "*un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso)*" oltre alla necessità di distinguere le tre forme di accesso consentite (accesso civico c.d. semplice, accesso civico c.d. generalizzato) e il loro rapporto con la legge n. 241/90 che garantisce l'accesso ai documenti amministrativi, consentendo così agli istanti la difesa, la partecipazione, a seconda dei casi di posizioni giuridiche di cui sono titolari), tramite l'adozione di un Regolamento.

- **Ambito oggettivo di applicazione (art. 2)** - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D. Lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A.
- **Con l'introduzione dell'art. 2-bis**, la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013 applicabile alle P.A., ex D. Lgs. n. 165/2001, si applica anche "in quanto compatibile" alle società in controllo pubblico fatte



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

salve le società quotate;

- **Dati pubblici aperti (art. 4bis )** - Si demanda all'AGID, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la gestione del sito internet denominato "Soldi pubblici", che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
- **Il nuovo accesso civico (art. 5)** - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.
- **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10)** - Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle P.A. (art. 13)** - Si sopprime l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14)** - Si estende sì l'obbligo delle P.A. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, compresi quelli relativi ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'ANAC nella delibera n. 241/17 ha chiarito ,



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

riprendendo l'interpretazione già fornita con la delibera n. 144 /14, che i titolari di incarichi politici anche non di carattere elettivo, nonché i loro coniugi e parenti entro il secondo grado, i dirigenti, i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali, sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14 c. 1 da lett. a) ad e), ma non quelli previsti dalla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le dichiarazioni dei redditi, in considerazione dell'espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per tali comuni prevista dall' art 1 c. 1 n. 5 della Legge 5 luglio 1982 n. 441 richiamata dall'art. 14 D. Lgs. n. 33/13.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15)** - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all'aggiornamento di tali dati relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest' ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell'ANAC n. 1310/16, alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. "appalto di servizi". Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a " bandi e contratti".
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)** - E' stato sancito l'obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:
  - a) i dati di cui all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l'invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D. Lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte "lavori";
  - b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un'indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli "atti" del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un'attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell'obbligo di



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

redazione del P.T.T.I., viene modificato anche l'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

- **Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45)** - Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all'ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.
- **Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico (art. 46)** - Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A. nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio, oltre all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso civico.
- **Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47)** - La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata dall'ANAC.

## **I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI**

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

- a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- b) I responsabili dei singoli procedimenti

Ciascun responsabile è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni nei vari flag della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Ciascun funzionario curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Di seguito si riportano i responsabili:

- Sabino Gabriella e-mail [info@odcec.matera.it](mailto:info@odcec.matera.it) tel. 0835336872
- Vizziello Filomena e-mail [segreteria@odcec.matera.it](mailto:segreteria@odcec.matera.it) tel. 0835333474

## **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – RINVIO ALLA GRIGLIA ADOTTATA CON DELIBERA N. 1310 ANAC DEL 28.12.2016 SOSTITUTIVA DELLA DELIBERA N. 50/2013**

### **CIVIT**

Quanto agli obblighi di pubblicazione, in questa sede si ribadisce che ciascun dipendente è chiamato ad operare le pubblicazioni di propria ed esclusiva competenza e responsabilità nel rispetto delle prescrizioni contenute nel PNA 2013- All. n.1 par.C3 e Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. A tal proposito, la griglia allegata alla citata delibera ANAC è approvata unitamente al presente piano di prevenzione ed alla stessa si rinvia per l'adempimento di trasparenza di ciascun Responsabile.

La griglia in questione sostituisce a tutti gli effetti quella approvata con Delibera n. 50/2013 da parte della Civit.

### **ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO**

Con l'accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente . L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all'istante. L'amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l'intera collettività.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell'art 6 del precitato D. Lgs. n. 97/16 ed in considerazione dell'obiettivo del c.d. FOIA, ovvero quello di consentire l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l'obbligo della pubblicazione, è consentito *“a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* ( art 5 c. 2, D. Lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all’istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ amministrazione per la riproduzione su supporti materiali ( c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l’istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall’ istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l’istanza anche a mezzo posta, fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all’ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’ amministrazione nella sezione “Amministrazione- Trasparente” del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al D. Lgs. n. 33/13

L’Ordine adotterà entro il 30 marzo 2019 apposito regolamento sull’accesso civico e la modulistica in linea con il regolamento UE 2016 n. 679 e il D. Lgs. n. 101/2018 che ha riscritto il Codice Privacy.

## **TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)**

A seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*” (si seguito RGPD) e, il 19



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all’Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo D. Lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **REPORT ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, o altra data indicata dall'ANAC, trasmette al Consiglio Direttivo dell'Ordine una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

### **ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO**

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente sia nella sotto sezione “Altri contenuti / corruzione” che in “Disposizioni generali”.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **III PARTE**

### La Mappatura dei processi



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

### ALLEGATO 1 – ANALISI DEI RISCHI

Area	Procedimento	Unità organizzativa - Responsabile del procedimento	Fattori di rischio	Misure di prevenzione	Probabilità	Impatto	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	Soggetto responsabile
A) Acquisizione e progressione del personale	Svolgimento di Concorsi pubblici	Consiglio Direttivo; Commissione di concorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di requisiti accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li> </ul>	M01,M02, M03, M05	3	3	MEDIO	
	Altri procedimenti inerenti il rapporto di impiego del personale	Consiglio Direttivo; Commissione di concorso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari;</li> <li>- Riconoscimento di premi e/o altri bonus in modo improprio</li> </ul>	M01,M02,M03,M05,M06	3	3	MEDIO	
	Altri procedimenti autoritativi inerenti l'organizzazione dell'ente	Consiglio Direttivo; Presidente; Segretario.	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	M01,M02,M05	3	3	MEDIO	



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Area	Procedimento	Unità organizzativa - Responsabile del procedimento	Fattori di rischio	Misure di prevenzione	Probabilità	Impatto	Ponderazione del rischio	Soggetto responsabile
B) Affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi di consulenza	Svolgimento di procedure contrattuali con evidenza pubblica nei casi previsti dalla legge.	Consigli o Direttivo; Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti dello stesso.</li> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</li> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</li> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</li> <li>- Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni.</li> <li>- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</li> <li>- L'incoerente definizione dell'oggetto dell'affidamento al fine di creare una barriera informativa all'accesso e favorire una impresa.</li> <li>- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento non conforme all'oggetto della gara.</li> <li>- Valutazione delle offerte, inclusa le eventuali offerte anomale, in modo distorto ed incoerente al fine di avvantaggiare un partecipante.</li> </ul>	M01,M02,M03,M04,M05,M07	3	3	MEDIO	



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Area	Procedimento	Unità organizzativa - Responsabile del procedimento	Fattori di rischio	Misure di prevenzione già adottate	Probabilità	Impatto	Ponderazione del rischio	Soggetto responsabile
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Iscrizione, trasferimento e cancellazione e dall'Albo e dall'Elenco Speciale -Iscrizione, trasferimento e cancellazione e dal Registro di Tirocinio - Composizione e delle contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio della professione tra Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti -Certificati o attestazioni relative agli Iscritti	Consiglio Direttivo; Segreteria	- Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	M01,M05	3	2	BASSO	
	-Accreditamento eventi formativi - Riconoscimento crediti FPC	Consiglio Direttivo; Segreteria	- Mancata / impropria attribuzione dei crediti formativi agli iscritti - Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	M01,M02,M05,M06	3	2	BASSO	
	-Parere in materia di liquidazione e degli onorari	Consiglio Direttivo; Segreteria	- Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di onorari e spese. - Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista. - Valutazione erronea delle indicazioni/documenti a corredo dell'istanza	M01,M02,M05,M07	3	3	MEDIO	



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

Area	Procedimento	Unità organizzativa - Responsabile del procedimento	Fattori di rischio	Misure di prevenzione già adottate	Probabilità	Impatto	Ponderazione del rischio	Soggetto responsabile
D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Determinazione del contributo annuale da corrispondersi dagli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale	Consiglio Direttivo; Presidente; Tesoriere; Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.</li> <li>- Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora.</li> <li>- Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta</li> </ul>	M01,M02,M05,M07	3	3	MEDIO	
	Indicazioni e di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore</li> <li>- Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza</li> </ul>	M01,M02,M03,M05	4	4	ALTO	